



Ida Scalercio  
NOTAIO

Repertorio n. 2919

Raccolta n. 2204

**ATTO COSTITUTIVO  
DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Maggio,  
- 15 Maggio 2025 -

nel Comune di Roma, nel mio studio in Via Crescenzo n.82, innanzi a me  
**Ida SCALERCIO**, Notaio in Roma, iscritta nel Collegio dei Distretti  
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i Signori:

- **Beatrice INCARBONA**, nata a Roma il 5 Dicembre 1991, ivi residente in  
Via dei Panfili n. 88, codice fiscale NCR BRC 91T45 H501K, cittadina  
italiana, indirizzo pec:beatrice.incarbona@spidmail.it;

- **Carlo COLONNESE**, nato a Roma il 6 Febbraio 1964, ivi residente in Via  
della Madonna di Fatima n.2, codice fiscale CLN CRL 64B06 H501H.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparenti, i quali con il  
presente atto convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

E' costituita tra i Signori Beatrice INCARBONA e Carlo COLONNESE una  
società a responsabilità limitata avente la denominazione di

"ALISAIL SSD A RL"

**Articolo 2**

La società ha sede in 00121 - Roma. Ai soli fini della relativa comunicazione  
al Registro delle Imprese il primo indirizzo risulta in Lungomare Duca degli  
Abruzzi n. 84, Porto di Roma, edificio C, locale commerciale 849.

La società potrà avere altre sedi secondarie, succursali o agenzie nelle località  
ritenute più opportune dall'organo amministrativo.

**Articolo 3**

La Società non ha scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dalle  
vigenti leggi in materia e facendo salvi i casi previsti, è vietata qualunque  
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve  
comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori  
e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di  
qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

La Società destina eventuali utili e o avanzi di gestione unicamente per lo  
svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

3.2. La Società esercita in via stabile e principale:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi  
dell'articolo 7.1, lettera b, d.lgs. n. 36/2021, le attività di formazione,  
orientamento, didattica e servizi educativi;

- la preparazione e l'assistenza agli utenti per l'esercizio dell'attività sportiva  
dilettantistica, la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella  
accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle principali federazioni  
sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata,  
alle quali intenderà affiliarsi.

La Società promuoverà l'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti,  
l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a  
consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione  
fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva  
corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di

Registrato a Roma 2  
il 20/05/2025  
al n. 17927  
Serie 1T

Imposta di bollo assolta in  
via forfettaria sugli atti  
pubblici trasmessi in via  
telematica (M.U.I.) ai sensi  
del D.M. 22/2/2007 n.24530  
(in G.U. n. 51 del 2/3/2007)

ottenere risultati nelle varie competizioni a tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

La Società persegue il fine morale di realizzare la crescita, il miglioramento ed il benessere psico-fisico della persona attraverso il rapporto con il mare e con la natura, promuovendo la pratica degli sport nautici, la navigazione, la formazione, l'educazione e la conoscenza in tutti gli ambiti che riguardano l'interazione tra l'uomo ed il mare, ponendo particolare attenzione alle categorie più deboli ed esercitando la propria azione in favore delle giovani generazioni e delle persone diversamente abili.

Più in particolare, la Società promuove, realizza e gestisce, sia in Italia sia all'estero, ogni forma di pratica sportiva connessa al mare, a vela o a motore, attività di formazione, orientamento, didattica, attività educativa, corsi, programmi di allenamento ad ogni livello, sia agonistico che non agonistico, scuola nautica e di formazione, anche professionale. In tale ambito, la Società potrà organizzare corsi teorici e pratici di navigazione, anche finalizzati all'ottenimento della patente nautica, di ogni ordine e grado, inclusi titoli di abilitazione professionale nel contesto delle professioni legate all'economia del mare, il tutto nel rispetto della normativa vigente, dell'art. 49 *septies* del D.Lgs 171/2005, con successive modifiche e integrazioni del "Codice della Nautica".

La Società potrà anche organizzare e gestire servizi educativi, nelle scuole, negli istituti tecnici, di ogni ordine e grado, nei centri di formazione, con particolare attenzione all'istruzione nei confronti di giovani e di persone diversamente abili, attraverso percorsi di orientamento, corsi didattici e/o di formazione, anche professionale, in tutte le materie connesse alle attività di cui al presente oggetto; a titolo esemplificativo e non esaustivo: sicurezza in mare, cantieristica e attrezzistica navale, marinaio, *hostess* e cuoco di bordo, meccanico, primo comando e comando da diporto di II classe, primo soccorso, corsi GMDSS-VHF SRC, BLSD nautico.

La Società potrà organizzare, sia in Italia che all'estero, tutte le attività strumentali a favorire la pratica sportiva e la promozione del movimento sportivo della vela, potrà organizzare e/o partecipare ad ogni forma di competizione sportiva, agonistica e non, a titolo esemplificativo: regate, raduni, campi velici, crociere scuola.

La Società potrà inoltre organizzare *workshop*, manifestazioni sportive, culturali, ludiche e ricreative, organizzare campagne promozionali con lo scopo ultimo di incentivare il tesseramento e l'accesso agli sport nautici.

Nelle citate attività la Società potrà impiegare a qualsiasi titolo le imbarcazioni e gli impianti sportivi, anche di terzi, che si rendessero utili al perseguimento dello scopo sociale.

La Società, nei limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- curare lo svolgimento di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tema nautico e/o affine;
- procurare per i tesserati e i clienti le migliori condizioni per l'esercizio degli sport nautici;
- garantire assistenza e consulenza nautica rivolta ai tesserati e clienti;

- utilizzare natanti, imbarcazioni e navi, anche a vela, mediante la stipula di contratti di locazione e noleggio, con e senza equipaggio, comodati d'uso, *charter* nautico;
- di costruzione, ripristino, allestimento e gestione, anche di flotte;
- svolgere attività di intermediazione, anche quale mediatore marittimo, per l'acquisto, vendita, noleggio e ormeggio di imbarcazioni e natanti;
- svolgere attività di consulenza nautica e di agenzia pratiche nautiche;
- attività di gestione, conduzione e manutenzione delle imbarcazioni e delle attrezzature sportive impiegate, delle vele, degli armi ed in generale delle flotte, inclusa la piccola cantieristica;
- vendita di abbigliamento e accessori sportivi;
- attività di allestimento, gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet, la vendita di alimenti e bevande attinenti ed accessorie ad attività istituzionali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili e impianti sportivi sia pubblici che privati;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, sia pubblici che privati, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti, delle imbarcazioni e delle attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione, anche da enti pubblici oppure in locazione da privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- svolgere attività pubblicitaria e promozionale, ricevere e concedere, sponsorizzazioni, organizzare e gestire campagne pubblicitarie e promozionali in proprio e per conto di terzi.
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La società potrà accedere a tutti i contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, anche contraendo mutui o finanziamenti in genere, partecipare a gare di appalto, sia pubbliche, sia private, anche per la gestione di impianti sportivi, sia in Italia che all'estero, inclusi bandi, anche pubblici e in generale da qualunque soggetto promossi, sia in Italia che all'estero, prestare garanzie

sia reali, sia personali a garanzia di proprie obbligazione nonché di terzi.

La Società potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della legge.

La società inoltre potrà svolgere attività per conto del Coni e di federazioni sportive nazionali e locali, di enti di promozione sportiva, nonché di ogni altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e/o ricreative.

La Società intende affiliarsi alle principali Federazione italiane e internazionali maggiormente rappresentative, accettando sin d'ora, incondizionatamente, di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport, nonché, allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

#### **Articolo 4**

La società ha durata fino al 31 Dicembre 2050 ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c..

Il capitale viene sottoscritto dai soci costituenti, in denaro, nelle seguenti rispettive misure:

- Beatrice INCARBONA per Euro **5.000,00** (cinquemila virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del **50%** (cinquanta per cento) del capitale sociale;
- Carlo COLONNESE per Euro **5.000,00** (cinquemila virgola zero zero) corrispondenti ad una quota di partecipazione del **50%** (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Relativamente ai suddetti conferimenti viene versato nelle mani dell'organo amministrativo il 25% (venticinque per cento) pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante denaro contante, nel rispetto delle vigenti disposizioni valutarie.

L'organo amministrativo come infra nominato rilascia corrispondente quietanza e prende atto che il capitale sociale risulta essere interamente sottoscritto e versato solo nella misura del 25% (venticinque per cento).

#### **Articolo 6**

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale che si allega al presente atto, previa lettura, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 7**

L'amministrazione della società viene affidata fino a revoca ad un Amministratore Unico che viene nominato nella persona della Signora Beatrice INCARBONA, attuale comparente, che accetta dichiarando che non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità nei suoi confronti e di non

essere destinataria di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero da alcuna federazione sportiva nazionale; è munita della rappresentanza generale della società e dei poteri di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 8**

I comparenti dichiarano di autorizzare l'organo amministrativo a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società e l'autorizzano ad apportare nel presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste in sede di iscrizione della società nel competente Registro delle Imprese, presso il RNASD, nonché, presso le Federazioni sportive e gli EPS cui sarà affiliata.

#### **Articolo 9**

Sono a carico della Società le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessivamente ammontano approssimativamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Richiesto io Notaio del presente Atto ne ho dato lettura ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo ritenendolo conforme alla propria volontà; il medesimo scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, consta di due fogli per quattro pagine e sin qui della quinta e viene sottoscritto alle ore diciannove e dieci minuti.

Firmato: Beatrice Incarbona - Carlo Colonnese - Ida Scalercio Notaio - segue impronta del sigillo.

## **STATUTO ALISAIL SSD A RL**

### **Articolo 1 Denominazione sociale**

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, c.c. e dall'articolo 6, d.lgs. n. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata "ALI SAIL Società SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "ALISAIL SSD A RL" (d'ora in poi "Società").

La Società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi *ex* articolo 10, d.lgs. n.36/2021 e l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD). 1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

### **Articolo 2 Sede e domicilio dei soci**

2.1. La sede legale della Società è in Roma.

2.2. La variazione dell'indirizzo della sede, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo amministrativo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

2.4. La Società trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, d.lgs. n. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2.5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro soci che viene espressamente istituito, con l'obbligo per i soci di comunicare l'indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni sociali. A tal fine, i soci eleggono domicilio all'indirizzo indicato nel Libro Soci.

Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

### **Articolo 3 Scopo ed oggetto sociale**

La Società non ha scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e facendo salvi i casi previsti, è vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

La Società destina eventuali utili e o avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

3.2. La Società esercita in via stabile e principale:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b, d.lgs. n. 36/2021, le attività di formazione, orientamento, didattica e servizi educativi;
- la preparazione e l'assistenza agli utenti per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle principali federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata,

alle quali intenderà affiliarsi.

La Società promuoverà l'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati nelle varie competizioni a tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

La Società persegue il fine morale di realizzare la crescita, il miglioramento ed il benessere psico-fisico della persona attraverso il rapporto con il mare e con la natura, promuovendo la pratica degli sport nautici, la navigazione, la formazione, l'educazione e la conoscenza in tutti gli ambiti che riguardano l'interazione tra l'uomo ed il mare, ponendo particolare attenzione alle categorie più deboli ed esercitando la propria azione in favore delle giovani generazioni e delle persone diversamente abili.

Più in particolare, la Società promuove, realizza e gestisce, sia in Italia sia all'estero, ogni forma di pratica sportiva connessa al mare, a vela o a motore, attività di formazione, orientamento, didattica, attività educativa, corsi, programmi di allenamento ad ogni livello, sia agonistico che non agonistico, scuola nautica e di formazione, anche professionale. In tale ambito, la Società potrà organizzare corsi teorici e pratici di navigazione, anche finalizzati all'ottenimento della patente nautica, di ogni ordine e grado, inclusi titoli di abilitazione professionale nel contesto delle professioni legate all'economia del mare, il tutto nel rispetto della normativa vigente, dell'art. 49 *septies* del D.Lgs 171/2005, con successive modifiche e integrazioni del "Codice della Nautica".

La Società potrà anche organizzare e gestire servizi educativi, nelle scuole, negli istituti tecnici, di ogni ordine e grado, nei centri di formazione, con particolare attenzione all'istruzione nei confronti di giovani e di persone diversamente abili, attraverso percorsi di orientamento, corsi didattici e/o di formazione, anche professionale, in tutte le materie connesse alle attività di cui al presente oggetto; a titolo esemplificativo e non esaustivo: sicurezza in mare, cantieristica e attrezzistica navale, marinaio, *hostess* e cuoco di bordo, meccanico, primo comando e comando da diporto di II classe, primo soccorso, corsi GMDSS-VHF SRC, BLSA nautico.

La Società potrà organizzare, sia in Italia che all'estero, tutte le attività strumentali a favorire la pratica sportiva e la promozione del movimento sportivo della vela, potrà organizzare e/o partecipare ad ogni forma di competizione sportiva, agonistica e non, a titolo esemplificativo: regate, raduni, campi velici, crociere scuola.

La Società potrà inoltre organizzare *workshop*, manifestazioni sportive, culturali, ludiche e ricreative, organizzare campagne promozionali con lo scopo ultimo di incentivare il tesseramento e l'accesso agli sport nautici.

Nelle citate attività la Società potrà impiegare a qualsiasi titolo le imbarcazioni e gli impianti sportivi, anche di terzi, che si rendessero utili al perseguimento dello scopo sociale.

La Società, nei limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale,

le seguenti ulteriori attività:

- curare lo svolgimento di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tema nautico e/o affine;
- procurare per i tesserati e i clienti le migliori condizioni per l'esercizio degli sport nautici;
- garantire assistenza e consulenza nautica rivolta ai tesserati e clienti;
- utilizzare natanti, imbarcazioni e navi, anche a vela, mediante la stipula di contratti di locazione e noleggio, con e senza equipaggio, comodati d'uso, *charter* nautico;
- di costruzione, ripristino, allestimento e gestione, anche di flotte;
- svolgere attività di intermediazione, anche quale mediatore marittimo, per l'acquisto, vendita, noleggio e ormeggio di imbarcazioni e natanti;
- svolgere attività di consulenza nautica e di agenzia pratiche nautiche;
- attività di gestione, conduzione e manutenzione delle imbarcazioni e delle attrezzature sportive impiegate, delle vele, degli armi ed in generale delle flotte, inclusa la piccola cantieristica;
- vendita di abbigliamento e accessori sportivi;
- attività di allestimento, gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet, la vendita di alimenti e bevande attinenti ed accessorie ad attività istituzionali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili e impianti sportivi sia pubblici che privati;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, sia pubblici che privati, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti, delle imbarcazioni e delle attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione, anche da enti pubblici oppure in locazione da privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- svolgere attività pubblicitaria e promozionale, ricevere e concedere, sponsorizzazioni, organizzare e gestire campagne pubblicitarie e promozionali in proprio e per conto di terzi.
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La società potrà accedere a tutti i contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non

prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, anche contraendo mutui o finanziamenti in genere, partecipare a gare di appalto, sia pubbliche, sia private, anche per la gestione di impianti sportivi, sia in Italia che all'estero, inclusi bandi, anche pubblici e in generale da qualunque soggetto promossi, sia in Italia che all'estero, prestare garanzie sia reali, sia personali a garanzia di proprie obbligazione nonché di terzi.

La Società potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della legge.

La società inoltre potrà svolgere attività per conto del Coni e di federazioni sportive nazionali e locali, di enti di promozione sportiva, nonché di ogni altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e/o ricreative.

La Società intende affiliarsi alle principali Federazione italiane e internazionali maggiormente rappresentative, accettando sin d'ora, incondizionatamente, di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport, nonché, allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

#### **Articolo 4 Durata**

La Società è costituita fino al 31 Dicembre 2050.

#### **Articolo 5 Capitale sociale**

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, beni in natura e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salve le previsioni di legge in materia.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di

distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

### **Articolo 6 Apporti e finanziamenti dei soci**

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e, ove non sia diversamente pattuito, si considerano improduttivi di interessi.

6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, c.c..

### **Articolo 7 Partecipazioni**

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468 c.c..

### **Articolo 8 Trasferimento delle quote di partecipazione**

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella Società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

### **Articolo 9 Recesso del socio**

9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Società.

9.2. Si applica l'articolo 2473, c.c.

9.3. Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

#### **Articolo 10 Rimborso della partecipazione del socio receduto – Esclusione**

10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria e in considerazione della legislazione speciale in materia di Società sportive dilettantistiche e della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla Società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso in relazione alle riserve del patrimonio sociale ed ai dividendi maturati, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2021.

#### **Articolo 11 Esclusione del socio**

11.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della Società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, c.c., può essere escluso con decisione dell'Assemblea dei soci comunicata all'interessato a cura degli amministratori.

La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., o messaggio di posta elettronica certificata, a cura degli amministratori, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della Società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla Società;
- l'assoggettamento del socio a procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato consenso da parte del socio al rilascio di una fideiussione bancaria o altra garanzia personale, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della Società; pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio

oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, c.c..

11.5. In caso di esclusione il socio perde il diritto a rimborso della quota di partecipazione sottoscritta e versata.

### **Articolo 12 Organi sociali**

12.1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di revisione e controllo, laddove nominati.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione sono i legali rappresentanti della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della Società entro i limiti delle rispettive deleghe.

### **Articolo 13 Diritto di voto**

13.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

13.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci deleganti.

13.6. I soci, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

### **Articolo 14 Decisioni dei soci**

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, c.c.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la Società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente Statuto e qualsiasi

altra competenza attribuita dal presente Statuto.

14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- mediante deliberazione assembleare;
- mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.

La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

14.4. Si applica l'articolo 2479-ter, c.c., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

#### **Articolo 15 - Assemblea dei soci, convocazione**

15.1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata ogni qual volta l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

15.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della Società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

15.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea risultasse

legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno di essi si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Articolo 16 Presidenza dell'Assemblea e verbale**

16.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

16.2. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

16.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 17 Intervento in assemblea e rappresentanza**

17.1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel Libro soci.

17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo 13.4 e 13.5. del presente statuto.

17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla Società.

#### **Articolo 18 Audio/video assemblee**

18.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo

libro.

18.3. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **Articolo 19 Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto**

19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.

19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 20 Quorum costitutivi e deliberativi**

20.1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

20.2. L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.

### **Articolo 21 Amministrazione**

Articolo 21.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza generale della Società.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di

cessazione e i relativi effetti.

Ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 36/2021, la carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Non possono essere nominati amministratori della Società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI. Si applica l'articolo 2475-ter, c.c., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 21.2. Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e il Presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento accertato dagli altri membri del Consiglio, dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21.3. L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci. All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di

fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel Registro delle Imprese. Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, d.lgs. n. 36/2021 e 6.3, d.lgs. n. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Articolo 21.4. La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la Società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 21.5. Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, d.lgs. n. 36/2021 e dalle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, può essere attribuita un compenso o una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Le indennità agli amministratori potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.

### **Articolo 22 Organo di controllo**

22.1. L'Assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, c.c. e 2399, c.c..

Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente Statuto.

22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al d.lgs. n. 231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della Società.

22.4. Si applica l'articolo 2477 c.c. per quanto non previsto dal presente articolo.

### **Articolo 23 Libri sociali obbligatori**

23.1. La Società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 comma 1, n. 2, c.c.;
- libro delle decisioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro soci
- libro giornale;
- libro degli inventari.

#### **Articolo 24 Bilancio**

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, c.c.

#### **Articolo 25 Divieto di distribuzione degli utili**

25.1. Come indicato negli articoli 3.1 e 5.1 del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione anche ai sensi dell'articolo 148, comma 8, d.P.R. n. 917/1986.

25.2. Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

#### **Articolo 26 Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda**

26.1. La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, c.c..

26.3. L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello Statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, c.c. e le facoltà ex articolo 2486, c.c..

### **Articolo 27 Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi**

In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di Società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedotte le quote di capitale sottoscritte e versate dai soci, è devoluto, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, d.lgs. n. 36/2021, ad altre Società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

### **Articolo 28 Lavoratori e volontari**

28.1. I lavoratori sportivi nella Società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., d.lgs. n. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Ai lavoratori subordinati e ai volontari si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Disposizioni finali Articolo 29**

29.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o EPS a cui la Società è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di Società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata.

La Società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la Società è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni

### **Articolo 30 Clausola compromissoria**

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione di appartenenza nel rispetto delle

disposizioni inderogabili di legge. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza, sempreché essi risultino conformati alle inderogabili disposizioni di legge.

### **Articolo 31 Rinvio**

31.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di Società a responsabilità limitata e quanto previsto dall'ordinamento in materia di sport dilettantistico.

Firmato: Beatrice Incarbona - Carlo Colonnese - Ida Scalercio Notaio - segue impronta del sigillo.

Io sottoscritta Ida Scalercio Notaio in Roma, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della LN, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Roma, 23 maggio 2025